OH. HEST CORROSS CONCRETORS ON CONCRETORS OF CONTRACT.

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"Norme concernenti il servizio emodialitico ed interventi a favore del centro di trapianto renale"

Relatore: avv. Gaetano Scanarcio

Onorevole Presidente, colleghi Consiglieri. Il disegno di legge in esame viene proposto per corrispondere all'esigenza di rendere il servizio emodialitico il più possibile aderente alle necessità primarie di coloro che debbono beneficiarne: ciò prioritariamente rispetto all'attuazione del piano regionale ospedaliero, tenuto conto che la particolare con dizione degli urenici e le caratteristiche del trattamento di emodialisi fanno ritenere inopportuna una prio rità di scelta fra ospedali specializzati e generali, regionali, provinciali o di zona. Se si considera infat ti che l'urenico abbisogna di un trattamento che non sempre presuppone la #spedalizzazione ma deve essere effettuato a scadenze brevissime (bialtimo de e per tutta la vita, si comprende come l'obbiettivo neces sario debba essere quello di ottenere la massima possibile capillarizzazione dei reni artificiali, compatibilmente con l'esigenza di evitare una inutile dispersione di risorse destinate al settore. Pare dunque eviden te come l'intervento regionale non possa limitarsi al finanziamento, già peraltro effettuato nell'ordine un miliardo e centosessantanove milioni con una corrispondente dotazione di 84 reni artificiali agli ospeda li della regione, ma debba avere riguardo ad una orga nizzazione del settore sufficientemente articolata.

A tal fine la prima parte del disegno di leg ge prevede la formulazione di un piano da parte della Giunta Regionale, il quale, individui la migliore dislo cazione dei centri d'emodialisi, tenendo conto di que<u>l</u> li già esistenti, nonchè della possibilità di collegamento fra gli stessi e le zone residenziali.

per quanto, tuttavia, si possa capillarizzare la dotazione di reni artificiali, non si elimina del
tutto il problema di ridurre al minimo il disagio dell'urenico in trattamento dialitico, al quale deve esse
re consentito in concreto di svolgere la normale artività sociale e lavorativa, quanto meno possibile consi
zionato e impedito dall'effettuazione del trattamento.
Viene pertanto introdotto il principio della dialisi
domiciliare, la quale realizza di alleviare il carico
dei centri ospedalieri e, soprattutto, incide sulla posizione del dializzato rendendogli meno oneroso il trat
tamento.

Evidentemente la realizzazione della pratica della dialisi domiciliare pone delicati problemi di or dine medico, medico-legale e operativo, la cui soluzio ne viene demandata dal disegno di legge, ad apposito re golamento che il Consiglio Regionale dovrà emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Tale regolamento dovrà, fra l'altro, disciplinare di or ganizzare dei corsi per la formazione di partners che debbono collaborare alla pratica dialitica.

Il disegno di legge, non ignora infine, il problema del trapianto, quale soluzione radicale ed ultimo stadio della vicenda degli uronici cronici. Non si ritie ne, in proposito, di dover prevedere l'articolazione regionale di un intervento che richiede altissime tecni

che ed altissime specializzazioni, non solo a livel lo di esecuzione, ma anche a livello di preparazione e di tipizzazione dei tessuti; tanto che il cen tro regionale, opportunamente collegato con i centri di emodialisi, ha capacità operative tali da trascen dere addirittura il territorio regionale. Sicchè in questo settore l'intervento della Regione, deve esse re inteso alla migliore strutturazione ed utilizzazione del Centro universitario, con apposita convenzione da stipularsi con l'Università.

Per quanto concerne l'impegno finanziario del la Regione, deve rilevarsi che la spesa annua di lire 200 milioni viene prevista avendo riguardo alla op portunità che l'onere venga sopportato quasi totalmen te dalla Regione stessa, sia perchè ilBilanci ospedalieri non sono in grado di farvi fronte, sia per l'utilità sociale del servizio.

ART.1

E' demandata alla Giunta Regionale la predisposizione di un piano di programmazione regionale del servizio emodialitico.

Il piano fovrà prevedere:

- a) la indicazione degli ospedali presso i qua li cess: essere istituito il servizio;
- b) la strutturazione del servizio presso ciascu no Ospedale a norma dell'art. 29 del D.P.R. 27/3/1969 n.128;
- c) la consistenza del servizio emodialitico pres so ciascun Ospedale;
- d) la funzione di ciascun servizio ospedaliero in relazione alla diagnosi delle uremie croniche nonché alla preparazione alla pratica delle tecniche dialitiche sia del personale ospedaliero che di coloro che vosliane collaborare alla pratica della dialisi domiciliare;
- e) i tempidi attuazione, secondo criteri di prio rità.

L'articolazione del servizio emodialitico indicata dal piano di cui al comma precedente dovrà tener conto della istituzione, in collegamento con i servizi ospedalieri, di un servizio di emodialisi domiciliare.

ART. 2

Il piano dovrà considerare, in particolare per quanto si riferisce alle indicazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 2º comma del precedente articolo, i servizi ospedalieri di emodialisi esistenti alla data di entrata in vi gore della legge ovvero in corso di realizzazio ne a seguito dei finanziamenti previsti con la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 13 luglio 1972.

ART.3

Per la predisposizione del piano di cui ai precedenti articoli, la Giunta Regionale potrà avvalersi della consulenza di apposita commissione composta:

- dall'Assessore alla sicurezza sociale, assi stenza sanitaria ed ospedaliero, che la presie de; /

- da sei componenti esperti, dei quali un medico in servizio presso la Regione, un nefrologo, un chirurgo esperto in trapianti, un sanitario ospedalie ro dirigente di servizio emodialitico, un uro logo, un direttore sanitario ospedaliero.

Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, potrà essere aggregato altro esperto nel settore della programmazione ospedaliera.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della carriera direttiva am ministrativa in servizio presso l'Assessorato competente.

ART.4

Il piano deve essere presentato al Consiglio Regionale, per l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Amministrazioni degli ospedali interes sati somo tenute alla realizzazione delle pre scrizioni del piano secondo le indicazioni ed i tempi di attuazione previsti nello stesso.

In caso di inottemperanza, La Giunta é autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi,

ART. 5 (emendamento aggiuntivo della Comenissione)

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ilConsiglio Regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dei corsi e quanto altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare in Puglia.

previa diffida e determinazione di congruo termine, salvi i provvedimenti di cui all'art. 17 del la legge 12/2/1968 n. 132.

ART. 6

La Giunta Regionale é autorizzata a stipula re convenzioni con l'Università degli Studi di Bari per l'utilizzazione del centro per i trapian ti.

Tale convenzione dovrà stabilire il coordinamento del centro per i trapianti con i servizi ospedalieri emodialitici.

Con la convenzione, inoltre, saranno stabil<u>i</u> ti gli oneri assunti dall'Università ai fini de<u>l</u> la consulenza con i suddetti servizi e dell'inda

gine per la tipizzazione tessutale, nonché i con tributi che la Regione concederà per il funziona mento del centro.

La convenzione non può avere durata superiore a cinque anni, salvi ulteriori rinnovi, anche taciti, annuali.

I'entità della contribuzione regionale per la funzionalità del centro viene determinata an no per anno, secondo le esigenze funzionali della centra i programmi predisposti e tenendo conto delle altre sovvenzioni e contribuzioni destina te al centro per il servizio del trapianto rena le.

ART. 7

Per l'attuazione della presente legge é co stituito un fondo annuale di L. 200.000.000= da iscrivere in apposito capitolo, che si istitui sce ML Bilancio preventivo di ciascun esercizio.

Per l'esercizio 1974 il fondo viene iscrit to al Cap. 148/Bis, che si istituisce "Contribu ti per il funzionamento dei servizi emodialitici ed interventi per il trapianto renale", con prele - vamento di pari somma dal Cap. **3**24 art. 2 "Fon do globale per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo somma destinata a far fron te ai provvedimenti legislativi regionali in cor so di approvazione" del bilancio 1974.

I fondi previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio di riferimento, saran no utilizzati nell'esercizio successivo.

fondo di cui al precedente articale quante ri guarda le spese relative al personale sanitario, infermieristico e ausiliario che sara assunto dalle Amministrazioni Ospedaliere per le esigen ze funzionali del servizio emodialitico, secon do le particolari norme seguenti.

ART. 9

Al finanziamento dei corsi per la prepara zione del personale ospedaliero – escluso quel lo sanitario — alle tecniche dialitiche si prov vederà con l'utilizzazione dei fondi stanziati

negli appositi capitoli del bilancio della Regio ne per l'addestramento tecnico e professionale.

A carico del fondo di cui al precedente arti
colo peraltro, gravano i contributi, fino alla
concorrenza dell'ottanta per cento da assegnare
alle Amministrazioni ospedaliere cui il piano
faccia obbligo di tenere presso i rispettivi
ospedali, corsi al fine di preparare alle tecni
che dialetiche coloro che rogliano collaborare
all'espletamento della dialisi domiciliare.

ART. 10

La Giunta Regionale é autorizzata a stipu lare convenzione con l'Università degli Studi di Bari onde facilitare la predisposizione e l'at tuazione presso la Scuola di specializzazione in nefrologia appositi corsi di preparazione del personale samitario ospedaliero alle tecniche dialitiche, monché alla collaborazione della scuo la stessa all'attività didattica nelle scuole ospedaliere di cui alla lettera d) del 2º comma dell'art. 1.

Per la suddetta convenzione saranno seguiti,

eur. Margrotte (e. u.)

To altri Ceutr Universitar de j

vella Regrone

in quanto compatibili, i criteri di cui all'art.
6.

ART. 11

La Giunta Regionale può concedere, nei limi ti della disponibilità del fondo di cui all'art. 7, contributi alle Amministrazioni ospedaliere fino alla concorrenza del 50 per cento della mag giore spesa sostenuta, a norma del 2º comma dello art. 48 del D.F.R. 27/3/1969 n.130, ove, per le esigenze dell'attuazione del piano debbano dis porre, a norma del 1º comma dell'articolo citato, il comando per perfezionamento professionale del personale sanitario.

La spesa di cui al precedente artocolo do vrà essere documentata con le attestazioni di frequenza dei corsi di cui al precedente art, ovvero di iscrizione a scuola di specializzazione in nefrologia medica.

La spesa grava sul fondo di cui al preceden te articolo 7.

I contributi cessano quando il sanitario in teressato non frequenti regolarmente i corsi ov vero, trascorsi gli anni di durata del corso nor

male di specializzazione, questa non venga conse guita.

ART. 12

La Giunta, ove mutate situazioni di mercate ovvero esigenze relative alla preparazione del personale, lo richiedano, al fine di non pregiu dicare l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge; proporrà, con provvedimento moti vato, l'aumento del fondo annuale di cui al precedente articolo 7.